

Presidente. A questo articolo 24 era iscritto l'onorevole Gianturco che ha anche proposta la soppressione del secondo comma.

Non essendo presente l'onorevole Gianturco, do facoltà di parlare ad un altro degli iscritti; ci sono gli onorevoli Mango, Mezzanotte, Spirito Beniamino, Perla, Chiamenti...

Spirito Beniamino. Se la Commissione ed il ministro non accettano la nostra proposta, la ritiriamo.

Credaro, relatore. Commissione e ministro l'accettano, invece.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 23 che resta composto del solo primo comma.

(È approvato).

Articolo 25, che diventa 24.

Il Governo del Re per tre anni dalla promulgazione della presente legge, ha facoltà di conferire il diploma di abilitazione, all'insegnamento elementare, istituito dalla legge 12 luglio 1896, con dispensa da ogni tirocinio e dalla lezione pratica a quei maestri di grado inferiore che sono in attività di servizio, o che lo erano prima della legge 12 luglio 1896, i quali dimostrino con certificato dell'Ispettore scolastico di avere lodevolmente insegnato e dato prova della loro attitudine didattica, oppure che sieno forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico o abbiano conseguito la licenza normale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimati.

Cimati. So che la Commissione accetta la mia aggiunta, quindi rinunzio a darne ragione.

Credaro, relatore. Si tratta di aggiungere le parole « e da esame » dopo le parole « con dispensa di ogni tirocinio. »

Presidente. Sta bene. Pongo a partito questo articolo 25 con questa piccola aggiunta.

(È approvato).

Articolo 26, che diventa 25.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare e pubblicare in un testo unico con la presente legge il capitolo 2°, titolo V, della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e le leggi successive che hanno in parte abrogato il detto capitolo, ed a provvedere con apposito regolamento all'esecuzione del testo medesimo.

Su questo articolo c'è un'aggiunta, proposta dagli onorevoli Girardini, Albertelli, Valle, Lagasi ecc., che consiste in questo: « Il regolamento dovrà essere pubblicato

dentro sei mesi dalla promulgazione della presente legge. »

L'onorevole Girardini non è presente e non so se sia presente alcuno dei colleghi firmatari.

Credaro, relatore. La Commissione accetta quest'aggiunta.

Presidente. L'onorevole Perla nella discussione generale ha svolto un articolo sostitutivo che il ministro e la Commissione accettano; e quindi l'articolo 25 resta così formulato:

« Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare e pubblicare in un testo unico con la presente legge il capitolo secondo, titolo quinto, della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e le leggi successive che hanno derogato alle disposizioni del detto capitolo, non che a determinare le cause di esclusione de' maestri da' concorsi, le garanzie per i trasferimenti da scuola a scuola dello stesso Comune, le norme per gli avanzamenti, per i collocamenti in aspettativa a causa di salute e quelle per i procedimenti disciplinari ed a provvedere a quant'altro occorra per l'attuazione delle accennate disposizioni di legge.

« Il regolamento dovrà essere pubblicato entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge. »

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge sul Monte-pensioni dei maestri elementari.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione alla legge 30 dicembre 1894 n. 597 sul Monte-pensioni dei maestri elementari.

L'onorevole ministro, acconsente che si discuta il disegno di legge emendato dalla Commissione?

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Acconsento.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. Avanti! avanti!

Presidente. Onorevoli colleghi, credo che questa legge non darà luogo a discussione, ed è una legge molto benefica. (*Bravo! — Applausi*)

Stelluti-Scala, segretario, legge il disegno di legge (Vedi stampato n. 153-A).

Presidente. La discussione generale è